

Colle Santo
29.04.2010

- Quando il progetto Colle Santo affronti la VIA, esso deve essere “Progetto Definitivo” (art.23 comma 1 D. Lgs. n. 4/2008) e non solo “Preliminare”. Questa osservazione è del tutto essenziale, ma viene trascurata al punto da ingenerare un’equivocità critica sulla congruenza dei requisiti progettuali.
- Non sembrano infatti allegate, al progetto, come mostrato, alcune autorizzazioni richieste dal comma 2 art. 23 e dal comma 3 art. 25 del D. Lgs. n. 4/2008. In particolare sembrano mancare quelle riguardanti gli art. 125 e 269 del D. Lgs. n. 152/2006, il parere del Min. dei B. Cult. Art. 26 D. Lgs. n. 42/2004 e la pronuncia del Min. dell’Amb. prescritta dal comma 60 art.1 legge n. 239/2004.
- Il combinato disposto del comma 2 art. 12 legge n. 9/1991, dell’art. 29 del D. Lgs. n. 164/2000 e del comma 56 e seguenti dell’art. 1 legge n. 239/2004 chiede una procedura approvativa regionale del cui esito non c’è traccia.
- Quando non si individui nel progetto l’esito appena richiamato, allora dovrebbe mostrarsi la separata aderenza al disposto dell’art. 8 legge n. 9/1991 come ribadito dall’art. 13 D. Lgs. n. 625/1996.

(queste due osservazioni ultime riguardano la congruenza tecnica e operativa del progetto in esame col sistema generale in essere: congruenza che non appare dunque legittimamente provata).

- Tra i documenti non compare né si menziona l’accordo obbligatorio e preventivo *inter partes* prescritto dal combinato disposto del comma 5 art. 1 legge n. 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14.10.2005, che si occupa di compensazioni ambientali.
- Nel merito dell’esame delle opzioni progettuali alternative (fra cui l’opzione zero) e della stima del rapporto fra costi e benefici, il progetto non appare correttamente inquadrato. Infatti, esso non presenta alcun titolo per rivendicare appartenenza qualsivoglia a quanto è detto nel comma 11 art. 1 legge n. 239/2004: perciò, qualora il progetto alluda ad un “beneficio” o ad un’«utilità pubblica», esso deve essere sottoposto ad “ogni limitazione fondata su seri motivi di natura economica e sociale” secondo il principio 18 parte I legge n. 30/1999 e alle “restrizioni” previste in art. G della stessa legge. Appartiene proprio anche alla Regione la considerazione di questo aspetto come inequivocamente indicato dal comma 4 art. 1 legge n. 239/2004.
- La mancata stima Costi/Benefici costituisce un’osservazione ostativa in quanto violazione del comma 3 art. 93 dell’applicabile D. Lgs. n. 163/2006. Qualora il rapporto C/B in *termini ambientali* non fosse già favorevole, i suoi *termini economici privati* dovrebbero necessariamente peggiorare dal momento che la legge, insieme con l’accordo ex comma 5 art, 1 legge n.

239/2004, prevede anche una misura minima di investimenti compensativi via D. Lgs. n. 625/1996: dove, nel progetto, si dice di tale compensazione?

- L'assenza di "utilità pubblica" del progetto è apparentemente confermata dal mancato ricorso al comma 77 della legge n. 239/2004 e agli art. 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 164/2000 e dalla mancata valutazione del conseguente impatto economico e sociale.
- Sui rischi diversi nei quali il progetto può incorrere, si osserva che la sua scarsa aderenza ai sub-commi f), h) e l) del comma 1 art. 56 D. Lgs. n. 152/2006 e il suo inesistente riferimento al D. Lgs. n. 334/1999 non rendono possibili alla Regione l'esercizio delle sue competenze come dettate sia dai sub-commi a) e b) comma 2 del medesimo art. 56 (152/06) che dall'art. 18 del suddetto D. Lgs. n. 164/1999.
- Sulle emissioni in atmosfera, l'impianto dichiara numeri entro le tolleranze generali nazionali (allegati D. Lgs. n. 4/2008) ma tali numeri non sembrano affatto rientrare nelle tolleranze stabilite dalla Legge Regionale "Caramanico". Inoltre il progetto non si misura col disposto e con le limitazioni del D. Lgs. n. 152/2007 come adattato dal D. Lgs. n. 120/2008, da cui apparentemente è del tutto fuori.
- Sui rapporti del progetto con le acque, esso presenta gravi elusioni. In particolare, il progetto elude le richieste del sub-comma 4 art. 76 D. Lgs. n. 152/2006 e, dunque, anche le misure protettive disposte dai commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10-bis dell'art. 77 (152/2006). All'elusione delle protezioni ex art. 77(152/06) il progetto giunge anche attraverso l'ignoranza del connesso D. Lgs. n. 30/2009 che, recependo la direttiva 2006/118/CE, incide proprio su tale articolo 77.
- Tale ignoranza non può essere trascurata dalla Regione in forza della necessità che essa verifichi e approvi i requisiti progettuali come in comma 6 art. 7 dello stesso D. Lgs. n. 30/2009. Inoltre, ancora sulle acque, i documenti non forniscono informazioni nell'ambito dell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006, rendendone inapplicabile il successivo art. 145 - e nell'ambito dell'art. 98 *ibidem* rendendone inapplicabile anche l'art. 146.
- Sul trattamento delle sostanze a rischio, il progetto omette di affrontare tecnicamente i problemi indicati dal comma 2 art. 108 e dall'art. 131 del D. Lgs. n. 152/2006, scansando contestualmente l'art. 187 e impedendo alle amministrazioni l'esercizio delle competenze indicate in art. 197, art. 215 comma 3 e art. 216.
- Sui rifiuti, il progetto non presenta alcun tentativo d'accordo con gli applicabili D. Lgs. n. 117/2008, n. 36/2003 e n. 182/2003., come richiamati dal "codice dell'ambiente" (n. 152/2006). Inoltre, i rifiuti da idrocarburi ricadono sotto l'art. 6-quater del D. Lgs. n. 13/2009, del tutto assente dal progetto.

Vale la pena notare che le amministrazioni pubbliche hanno funzioni che provengono dai:

commi 1 e 3 art. 53

Comma 3 art. 54

Sub-comma a) comma 2 art. 56

del D. Lgs. n. 152/2006, dal cui punto di vista il progetto deve essere esaurientemente esaminato in fase di VIA: